



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Finanziato nell'ambito della
risposta dell'Unione alla
pandemia di COVID-19

REACT EU - PON "CITTÀ METROPOLITANE" 2014-2020 –

***ASSE 6 RIPRESA VERDE, DIGITALE E RESILIENTE – AZIONE 6.2.1. RAFFORZAMENTO
SOCIALE E OCCUPAZIONALE NELLE CITTÀ METROPOLITANE – SCHEDA PROGETTO
GE6.2.1.A "ZIP – ZENA INNOVATIVE PEOPLE" – CUP B38D21000010006***

BANDO PUBBLICO
"ZIP – ZENA INNOVATIVE PEOPLE"

Quesiti

QUESITO 1.

L'articolo 7 del bando prevede che, tra i requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali, vi sia quello di avere "età anagrafica della maggioranza dei dipendenti (...) inferiore o uguale a 40 anni". Questo vincolo è applicato solo ed esclusivamente ai dipendenti oppure si allarga ai soci, soci-lavoratori e/o collaboratori esterni che afferiscono alle imprese retiste nella totalità?

O, ancora, può essere applicato ai soci che prendono parte attiva al progetto?

RISPOSTA:

Sul punto, ove il criterio non sia soddisfatto includendo nel computo i soli dipendenti, la Civica Amministrazione, allo scopo di incentivare un'ampia partecipazione al Bando, ritiene opportuno considerare, ai fini del computo stesso, anche l'età anagrafica dei soci e dei soci-lavoratori delle start up innovative, start up a vocazione sociale, PMI innovative. Rispetto, invece, ai collaboratori esterni, non si ritiene che questi possano essere considerati ai fini del calcolo della maggioranza, in quanto non rientranti nella compagine societaria.

QUESITO 2.

L'articolo 4 del bando prevede che "I proponenti dovranno:

- non risultare in stato di liquidazione volontaria né essere sottoposti alle procedure concorsuali, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare) e ss.mm.ii.
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non trovarsi nelle condizioni tali da risultare in difficoltà, come individuato nell'art. 2 punto 18 del Reg. Commissione Europea n. 651/2014 (c.d. GBER);
- non aver ottenuto ulteriori aiuti a titolo di *de minimis*, il cui cumulo, come rete-soggetto, superi il massimale di Euro 200.000,00 nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013."

Questi requisiti devono sussistere in capo alla rete o alle singole retiste?

E, nel caso in cui fossero requisiti che devono avere le singole retiste, per i requisiti economici, è possibile utilizzare lo strumento dell'abbagliamento ex art. 89 Codice Appalti?

RISPOSTA:

I requisiti citati nei primi tre punti (cfr. art. 4 del Bando) devono essere posseduti dai singoli partecipanti alla rete, sia costituita sia costituenda. Viene fatta eccezione per il requisito che attiene ai contributi a titolo di *de minimis*, in quanto il requisito dovrà essere valutato in relazione alla rete soggetto costituita, con le caratteristiche dimensionali della micro/PMI, destinataria del contributo offerto dal Bando.

Infine, l'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di specie.

QUESITO 3.

Se una impresa retista ha un bene (es. un software) che interessa alla rete soggetto che si è costituita per partecipare al bando, se la rete compra questo bene dalla propria retista (anziché da un terzo), questa spesa rientra tra le spese ammissibili previste dall'articolo 8 del bando?

RISPOSTA:

In virtù delle peculiarità della rete soggetto, è prevista l'istituzione di un Fondo Patrimoniale Comune. Il Contratto di Rete deve, a tal fine, prevedere la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che i contraenti si obbligano a versare. I conferimenti possono essere in denaro, ma anche in beni e servizi (purché siano suscettibili di valutazione economica). Nel caso di specie, si ritiene che un bene fornito da uno dei contraenti possa considerarsi come conferimento al Fondo Patrimoniale Comune e concorra, altresì, al raggiungimento degli obiettivi strategici della rete soggetto.

QUESITO 4.

Può partecipare al bando una rete costituita da una impresa innovativa che si aggrega con più imprese sociali di cui una (delle imprese sociali) detenga delle quote della prima (la impresa innovativa)?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

Si segnala, infine, che, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento UE n. 1407/2013, l'impresa retista si configura come "impresa unica" con la rete soggetto, ai fini dell'applicazione della norma "de minimis" e del conseguente calcolo del massimale di 200.000,00 Euro.

QUESITO 5.

Un Ass.ne Culturale (no Impresa Sociale, no RUNTS, no iscrizione CCIAA) può far parte del soggetto di rete?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

QUESITO 6.

Per una rete soggetto da costituirsi, la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda (all. 1) da chi va compilata?

Dal futuro rappresentante legale della rete?

Da tutti i rappresentanti legali delle imprese che fanno parte del nuovo soggetto giuridico?

RISPOSTA:

Nel caso di rete costituenda, l'Allegato 1) andrà compilato nelle sezioni 2 e 3. Inoltre, come riportato alla fine del documento, dovranno esserci le firme "di ciascuno dei Legali rappresentanti (in caso di rete soggetto costituenda)".

QUESITO 7.

La SIAVS con la quale vorremmo associarsi, oggi conta 3 dipendenti

- il primo ha 41 anni compiuti
- il secondo 35
- la terza 40 anni compiuti da 2 mesi.

Rientra nei requisiti minimi di partecipazione al bando?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando, il requisito relativo all'età anagrafica della maggioranza dei dipendenti della/e start up/PMI Innovativa deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto.

Sul punto, ove il criterio non sia soddisfatto includendo nel computo i soli dipendenti, la Civica Amministrazione, allo scopo di incentivare un'ampia partecipazione al Bando, ritiene opportuno considerare, ai fini del computo stesso, anche l'età anagrafica dei soci e dei soci-lavoratori delle start up innovative, start up a vocazione sociale, PMI innovative.

Laddove il mantenimento del requisito anagrafico per tutta la durata del progetto non fosse rispettato anche computando, oltre ai dipendenti, eventuali soci e/o soci lavoratori, è possibile prevedere, nel corso della realizzazione del progetto, ulteriori assunzioni di personale under 40, da parte della start up, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'art. 2 (*"tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto"*).

Infine, il requisito relativo all'età anagrafica della maggioranza dei dipendenti della start up/PMI Innovativa si riferisce al novero dei dipendenti, soci e soci lavoratori della totalità delle start up /PMI Innovative che aderiscono alla rete soggetto.

QUESITO 8.

Sono il presidente di una A.P.S. ONLUS che a fine mese per regolamentare la sua posizione si dividerà, mantenendo una APS e creando un'impresa sociale. Possiamo partecipare al bando? Può la sola APS in rete con una Start up innovativa e un'impresa sociale partecipare come partner di rete?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

QUESITO 9.

In relazione al bando di cui all'oggetto, vorrei sapere se fosse finanziabile una rete d'impresa costituenda tra 2 startup innovative, una impresa sociale (tutte regolarmente iscritte nelle sezioni del Registro imprese) ma anche da una cooperativa di produzione e lavoro (regolarmente iscritta in CCIA) e un'altra srl (anch'essa regolarmente iscritta in CCIA).

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

QUESITO 10.

L'articolo 2 prevede che: "La rete-soggetto dovrà altresì avere le caratteristiche dimensionali delle micro, piccole o medie impresa, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (recepita dall'Italia con Decreto Ministeriale n. 19470 del 18 aprile 2005)."

Quindi, all'interno della rete soggetto può entrare anche una impresa sociale che ad oggi si identifica come grande impresa?

E, ancora, può partecipare al bando una rete costituita non solo da imprese innovative e imprese sociali, ma anche da altre imprese. In questo caso potrebbe partecipare al bando questa rete (solo con le imprese innovative e sociali)?

RISPOSTA:

Sul primo quesito, è possibile che alla rete soggetto partecipi un'impresa sociale che si qualifichi come grande impresa, purché ciò non faccia venire meno i requisiti dimensionali di micro o PMI della rete soggetto, conformemente alla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE e al Decreto Ministeriale n. 19470 del 18 aprile 2005, e purché sia rispettata la normativa afferente agli aiuti di stato di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Sul secondo quesito, ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);
regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

QUESITO 11.

Nel bando si legge che ogni rete-soggetto può presentare una singola domanda di partecipazione al bando.

Se una società retista fa parte di due reti soggetto diverse, che partecipano al bando con due progetti diversi, è possibile per questa società partecipare con le due reti diverse e per i due progetti diversi?

RISPOSTA:

Sul punto, si ritiene possibile per un soggetto aderire a più reti soggetto diverse, in vista della presentazione di diverse proposte progettuali. Permane, invece, il vincolo della presentazione di un solo progetto per ciascuna rete-soggetto, costituita o costituenda, come da art. 2 del Bando.

Si segnala, infine, che, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento UE n. 1407/2013, l'impresa retista si configura come "impresa unica" con la rete soggetto, ai fini dell'applicazione della norma "*de minimis*" e del conseguente calcolo del massimale di 200.000,00 Euro. Pertanto, tali elementi dovranno necessariamente essere presi in considerazione nel caso di adesione a più reti soggetto.

QUESITO 12.

Una stessa impresa può candidarsi come capofila proponendo più progetti con partenariati e obiettivi differenti?

RISPOSTA:

Si ritiene possibile per un soggetto aderire a più reti-soggetto diverse, in vista della presentazione di diverse proposte progettuali. Permane, invece, il vincolo della presentazione di un solo progetto per ciascuna rete-soggetto, costituita o costituenda, come da art. 2 del Bando.

Si segnala, infine, che, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento UE n. 1407/2013, l'impresa retista si configura come "impresa unica" con la rete soggetto, ai fini dell'applicazione della norma "*de minimis*" e del conseguente calcolo del massimale di 200.000,00 Euro. Pertanto, tali elementi dovranno necessariamente essere presi in considerazione nel caso di adesione a più reti soggetto.

QUESITO 13.

Sono ammesse al bando le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al RUNTS.

Dove si possono visionare le altre FAQ?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);
regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n.112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

Per quanto concerne la pubblicazione delle FAQ, essa avverrà sulla medesima pagina web del Comune di Genova dove è reperibile il bando.

QUESITO 14.

Vorrei informazioni visto che non si può scaricare il bando dal sito del comune vorrei aprire un circolo nel mio quartiere visto che sprovvisto di negozi o punti di ritrovo per i ragazzi e bambini e anziani c'è modo di avere moduli per sapere come fare domanda per accedere al progetto zip.

RISPOSTA:

Il bando con i relativi allegati è consultabile e scaricabile al link:

["ZIP - ZENA Innovative People" - Avviso Pubblico relativo al bando per la selezione di proposte progettuali, presentate da reti-soggetto, che promuovano il rilancio dell'Economia Urbana, per contrastare gli effetti della pandemia. | Comune di Genova.](#)

QUESITO 15.

Volevo sapere se tale contributo possa essere erogato a favore di una realtà in fase di costituzione che andrà ad operare nell'ambito della ricettività, nello specifico un bed and breakfast / affittacamere.

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Inoltre, laddove tale previsione sia stata rispettata, è possibile per la rete soggetto includere tipologie diverse di soggetti, purché registrati presso la CCIAA e fermo restando il mantenimento, da parte della rete stessa, del requisito dimensionale di Micro o PMI citato all'art. 4 del Bando.

QUESITO 16.

L'organizzazione è un ETS regolarmente iscritta al registro regionale del terzo settore, all'anagrafe delle ONLUS e in fase conclusiva di iscrizione al RUNTS.

Vi chiederemmo cortesemente una conferma di elegibilità in quanto impresa sociale.

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 2 del Bando: "Soggetti destinatari dei contributi del Bando" la rete - soggetto costituita o costituenda deve essere composta da:

1) Uno o più tra i seguenti soggetti:

- Start up innovative (ex art. 25, comma 2 del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012);
- start-up a vocazione sociale (ex art. 25, comma 4 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012),
- PMI innovative (ex art. 4 del D. L. n. 3 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione n. 33 del 24 marzo 2015);

regolarmente costituiti e iscritti nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio della propria provincia.

CONGIUNTAMENTE A:

2) Una o più imprese sociali, di cui all'art. 1 del citato D. Lgs. n. 112/2017, iscritta nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese e nella quarta sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).